



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 21 DEL 19/05/2014

Oggetto : CONTENZIOSO BAGNATO. COSIMO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA TAR n. 192/2013.

L'anno **2014** il giorno **19** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:15**, con prosieguo nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione, nelle persone dei sigg.

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Lecci Massimo	X		10	Calabrese Oronzo	X	
2	Greco Graziano	X		11	Marchese Biagio (Presidente)	X	
3	Ponzetta Antonio	X		12	Ozza Vincenzo	X	
4	Specolizzi Anna Daniela	X		13	Lisi Giulio		X
5	Grasso Immacolata M.V.	X		14	Scarcia Carlo (Vice Presidente)		X
6	Chiga Salvatore	X		15	Coppola Gianfranco	X	
7	Basile Maurizio	X		16	Molle Pasquale	X	
8	Meli Alessio	X		17	Minenna Angelo	X	
9	Zecca Vittorio	X					

Presiede la seduta IL PRESIDENTE Biagio MARCHESE

Partecipa Segretario Generale **LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA**

Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell' Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole	REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addi, 17/04/2014 Il Responsabile del Servizio f.to Ing. Leonardo LIVIELLO (FIRMA DIGITALE)	Addi, 07/05/2014 Il Responsabile di Ragioneria f.to Dott. Giovanni BOCCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 1. Sentenze esecutive;
 2. Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 3. Ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 4. Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 5. Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Rammentato che

- con sentenza n. 192/13 – assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2960/2013 - emessa nel contenzioso in oggetto il TAR per la Puglia Sezione prima condannava il Comune di Ugento a provvedere in ordine all'istanza del ricorrente nei termini di legge e a rimborsare le spese di lite al ricorrente quantificate in €800,00 oltre IVA e CAP a causa del silenzio rifiuto illegittimamente formatosi in relazione all'istanza di concessione in sanatoria proposta dal Bagnato in data 22/12/1994 in merito al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica;
- con delibera n. 120 del 18.06.2013 la Giunta Comunale deliberava di non proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza demandando al Responsabile del Settore Urbanistica l'attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza n. 192/2013.

Visto il ricorso ex art. 112 cpa - acquisito al protocollo dell'ente con il n. 24902 del 19.11.2013 con cui il Sig. Bagnato chiede che sia data compiuta esecuzione alla sentenza n. 192/13 resa dal TAR, provvedendo anche a rimborsare le spese di lite al ricorrente quantificate in € 800,00 oltre IVA e CAP.

Vista la nota prot. 26204 del 5.12.2013 con cui l'avv Rampino, legale del Sig. Bagnato, produce fattura pro forma n. 17 del 5.12.2013 (All.1) con cui dettaglia l'importo pari ad € 1.350,67 onnicomprensivo dovuto al ricorrente a titolo di rifusione delle spese processuali rivenienti dalla predetta sentenza n. 192/2013

ATTESO che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

CONSIDERATO che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

RILEVATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 2.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera

funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);

VISTO che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 10659 del 14/05/2014 (parere n. 51 del 13/05/2014) , cui la presente è stata trasmessa in via preliminare;

RILEVATO che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile (ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta della presente deliberazione

VISTI:

- la deliberazione consiliare n. 30 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità
- il d.lgs. 267/2000

Presenti n.15.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Minenna, Molle, Coppola), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo, intendendosi qui integralmente riportate.

2. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente dalla sentenza del TAR n. 192/2013 (alla presente allegata), pervenuta in atti comunali con nota prot. n.2960/2013, pari ad € 1.350,67 - come dettagliato nella fattura pro forma n. 17 del 5.12.2013 (All.1) prodotta dall'Avv. Rampino con nota prot. 26204 del 5.12.2013 a causa del silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di concessione in sanatoria proposta dal Bagnato in data 22/12/1994 in merito al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica - imputandolo sull'Intervento 1010608 cap. 280 Art. 1 "Debiti fuori bilancio" del bilancio 2014 in corso di formazione;

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Urbanistica l'attivazione delle procedure necessarie per garantire l'ottemperanza di questo Ente alla sentenza TAR n. 192/2013.

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore AA.GG effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento ed in particolare di esperire l'azione nei confronti del funzionario Responsabile dell'acclarato colpevole ritardo.

5. **DI TRASMETTERE** copia del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi del comma 5- art. 23- Legge 289/02.

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, - con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Minenna, Molle, Coppola), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4-D. Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Biagio MARCHESE

Segretario Generale
f.to LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il
___05/06/2014___ per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Ugento, li 05/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___05/06/2014___ per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Ugento, li 05/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Segretario Generale
(LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA)